

Statuto Associazione "mai tardi" amici di Nuto revelli

PREMESSA

Mai tardi - Associazione amici di Nuto è un'associazione culturale che si ispira all'opera e al pensiero di Nuto Revelli. Essa è promossa dalla Fondazione Nuto Revelli onlus, i cui membri* del consiglio di amministrazione, ne costituiscono il comitato dei garanti. * non istituzionali

DENOMINAZIONE

art. 1 L'Associazione si denomina:
"Mai tardi - Associazione amici di Nuto".

SEDE

art. 2 La sede dell'Associazione è in Cuneo presso la Fondazione Nuto Revelli onlus, in Corso Brunet 1, secondo modalità e durata stabiliti dalla Fondazione Nuto Revelli onlus.

DURATA

art. 3 La durata è a tempo indeterminato.

SCOPO

art. 4 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è apartitica ed è ispirata ai valori della democrazia e dell'antifascismo; essa persegue esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale. L'Associazione si ispira ai temi caratteristici del pensiero di Nuto Revelli e promuove iniziative culturali che ne rinnovino l'impegno a favore della giustizia, della libertà, della democrazia e della pace in collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli onlus.

SOCI

art. 5 Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità. Alle stesse condizioni possono altresì aderire enti pubblici, istituzioni culturali o associazioni, Questi soggetti sono tenuti ad indicare un rappresentante unico, la cui accettazione deve essere deliberata dal Comitato dei Garanti.

La domanda di ammissione deve essere presentata dall'interessato al Comitato dei Garanti che delibera, in merito ad essa, con giudizio insindacabile.

Essa deve contenere gli estremi di identificazione della persona o dell'ente o dell'istituzione o dell'associazione che intenda iscriversi e la dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente statuto.

Ciascun associato deve corrispondere il contributo annuale, nella misura stabilita dall'assemblea che ha facoltà di introdurre quote diversificate.

Ciascun Associato può recedere liberamente dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato dei Garanti e ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato riceve tale comunicazione.

L'esclusione dell'associato che si sia reso inadempiente riguardo alle disposizioni del presente statuto o dell'eventuale regolamento interno o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi è deliberata dal Comitato dei Garanti.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, né può vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

FONDO COMUNE

art. 6 Il fondo comune è costituito:

- dalle quote associative;
- da contributi, erogazioni o lasciti in denaro da parte di persone fisiche o enti.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi indicati dal presente statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 7 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Comitato dei Garanti

ASSEMBLEA

art. 8 L'Assemblea, formata da tutti gli associati, è ordinaria e straordinaria a seconda dell'oggetto in deliberazione.

- L'Assemblea ordinaria:

- a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) discute ed approva il programma dell'Associazione;
- c) nomina i componenti il Consiglio Direttivo con voto segreto ed espressione di un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei componenti del Consiglio stesso;
- d) valuta ogni possibile situazione di incompatibilità dei soci.

La deliberazione dell'Assemblea circa eventuali ragioni d'incompatibilità comporta la decadenza dalla carica di chi versi in regime di incompatibilità;

- L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera in ordine alle modificazioni da apportare al presente Statuto; a tal fine deve essere convocata con preavviso di almeno trenta giorni, previo parere favorevole del Comitato dei Garanti;

La PREMESSA e gli articoli uno, due, tre e quattro sono imm modificabili.

- b) delibera in merito allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Associazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, di norma il 25 aprile, comunque non oltre il 2 giugno, per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea deve inoltre essere convocata o interpellata:

- a) su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, da indirizzare al Presidente, da almeno un quinto dei soci, purché siano in regola con il pagamento della quota.

In caso di interpello per corrispondenza o con qualunque mezzo di rapida comunicazione (fax o posta elettronica) le risposte scritte devono essere fatte pervenire nel termine indicato nella lettera di interpello, termine che non può essere inferiore a otto giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un voto in assemblea, purché sia in regola con il pagamento del contributo annuale.

Il voto è strettamente personale e non può essere esercitato per delega.

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

art. 9 La convocazione dell'assemblea si effettua a mezzo di lettera semplice, spedita ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualunque mezzo di rapida comunicazione (fax, posta elettronica), purché con il preavviso di almeno tre giorni.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle concernenti le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, per le quali comunque occorre il voto favorevole dei 2/3 degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 10 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di nove, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- a) attua il programma elaborato dall'assemblea;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) nomina il Presidente, scelto all'interno dei suoi membri, e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente con

funzione vicaria e un tesoriere;

e) svolge la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

f) determina l'importo delle quote associative.

g) autorizza il Presidente a contrarre obblighi che impegnino patrimonialmente l'Associazione;

h) delibera su ogni altra questione non riservata all'assemblea dei soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualunque causa, uno o più consiglieri, purché la maggioranza resti in carica, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso.

Gli eletti subentranti rimangono in carica sino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Se, per dimissioni, viene meno l'intero Consiglio, il Presidente deve convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo; fino all'insediamento dei nuovi consiglieri i dimissionari sono tenuti a svolgere l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza semplice dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno una volta al mese e ogni qualvolta ciò sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può interpellare su particolari questioni gli associati i quali possono esprimere il proprio parere anche per lettera.

PRESIDENTE

art. 11 Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Egli dà attuazione alle delibere degli organi sociali e, in caso di necessità od opportunità, assume le necessarie decisioni.

Il presidente dura in carica tre anni, salvo scioglimento del Consiglio ed è rieleggibile.

Può affidare a membri del Consiglio direttivo incarichi e funzioni che ritenga opportuni.

COMITATO DEI GARANTI

art. 12 Il Comitato dei Garanti è composto dai membri* del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Nuto Revelli onlus.

* non istituzionali

Esso svolge le seguenti funzioni:

a) delibera in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;

b) decide, con giudizio inappellabile, sulle controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'attuazione dello statuto;

c) esprime il suo parere in ordine alle modificazioni dello statuto.

ESERCIZI SOCIALI

art. 13 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

art. 14 In caso di scioglimento l'Assemblea designa uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

L'eventuale netto risultante dalla liquidazione è devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea.

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

art. 15 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per il rimborso delle spese.

RINVIO

art. 16 Per quanto non previsto espressamente nello Statuto valgono le norme contenute nelle vigenti leggi in materia.

Firme:

Marco Revelli

Antonella Tarpino

Francesca Pasquero

Michele Calandri

Mario Cavatore
Gastone Cottino
Eugenio Meinardi
Luigi Schiffer

Cuneo, 05 dicembre 2006